



Proposta di legge n. 116/10^A di iniziativa dei Consiglieri D. Battaglia, G. Aieta, D. Bevacqua, M. D'acri, G. Giudiceandrea, M. Mirabello, G. Neri, F. Sculco e F. Sergio recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8. (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)."

Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 8 recante: "Norme per la regolarizzazione delle occupazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

Art. 1

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 30 giugno 2013¹ risultino occupati senza titolo *nonché* quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio², gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per la consegna, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite del reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un'unica componente;

b) € 28.212,74³ se il nucleo familiare è costituito da due componenti;

c) € 33.586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di € 3.358,65⁴ per ciascun componente aggiuntivo.

Proposta di Legge n. 116/10^A recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32. Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica."

Art. 1

(Modifica all'articolo 1, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole "30 giugno 2013" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2015".

¹Comma così modificato dalla L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 31, comma 4. L'art. 47, comma 1, lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, sostituisce il termine "30 giugno 2005" con il termine "31 dicembre 2007". Successivamente l'art. 1, comma 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36, sostituisce il termine «31 dicembre 2007» con il termine «30 giugno 2013».

²Parole aggiunte dall'art. 47, comma 1 lettera a) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

³Comma così modificato dall'art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "L. 42.000.00" con le parole "€ 28.212,74".

Art. 2

1. La regolarizzazione è subordinata:

a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;

b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione⁵.

Art. 3

1. Il periodo di occupazione effettiva., fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.

Art. 3 bis⁶

1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricognizione effettuata dall'Aterp regionale, che illustri la situazione giuridica, dei rapporti locativi, l'eventuale contenzioso esistente e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su proposta dell'Assessore competente in materia, un piano di interventi che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari.

(...)

Art. 2

(Modifica ed integrazione all'articolo 2, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

1. "Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di e.r.p., soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della presente legge, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello ISEE in corso di validità è inferiore a Euro 8.000,00 è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 10% delle somme dovute."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 3 bis, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

L'articolo 3 bis, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 è così riformulato:

1. "Gli Enti gestori o proprietari, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad inviare all'Assessore regionale competente un censimento delle unità immobiliari occupate senza titolo indicando eventuale contenzioso esistente e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli stessi alloggi. La Giunta Regionale adotta o propone al Consiglio Regionale per l'approvazione un possibile piano di interventi di solidarietà sociale."

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 3 ter)

Dopo l'articolo 3 bis, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 è inserito il seguente articolo iter:

"Art. 3 ter

(Termini per la definizione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi)

1. Gli Enti gestori o proprietari, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione presentate.

2. In caso di accoglimento, entro trenta giorni, devono essere definiti con i futuri assegnatari eventuale piano di rateizzazione di canoni di

⁴Comma così modificato dall'art. 29 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che sostituisce le parole "L. 50.000.00" con le parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.00" con le parole "€ 3.358,65".

⁵Let. b) così modificata dall'art. 7, comma 9, della L.R. 22 settembre 1998, n. 10. Successivamente sostituita dall'art. 47, comma 1, lettera b) della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

⁶Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36.

locazione o indennità di occupazione non versati e stipula dei relativi contratti di locazione.

3. in caso di rigetto, adeguatamente motivato, delle domande di regolarizzazione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ai richiedenti, gli alloggi devono essere immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.”.

Art. 5
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 52, legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 in quanto in contrasto con la presente legge.

Art. 6
(Clausola di Invarianza Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

Art. 7
(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria